



Varese, 21 marzo 2011

Circolare n. 3/2011

IL DECRETO MILLEPROROGHE - ALTRE NOVITA' FISCALI

1. IL DECRETO MILLEPROROGHE

Il D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. mille proroghe) è stato convertito con la legge del 26 febbraio 2011 n.10 ed è in vigore dal 27 febbraio 2011. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 (S.O. n.53).

l) principali misure in materia di bilancio

Art. 2 comma 17 terdecies – titoli dell'attivo circolante

Viene riproposta la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i criteri del codice civile (soggetti non IAS), di non procedere alla svalutazione, a particolari condizioni, dei titoli iscritti nell'attivo circolante.

Tale previsione era stata introdotta dall'art. 15 del D.L. 185/2008, che aveva consentito, per i bilanci 2008, di non svalutare tali poste (partecipazioni, titoli quotati e non quotati) se la perdita di valore era considerata non durevole (mantenendo pertanto il valore di iscrizione precedente, vale a dire al 31/12/2007), in quanto attribuibile alle eccezionali condizioni di crisi finanziaria verificatesi sui mercati.

Art. 2 commi 25/28 – principi contabili IAS/IFRS

Viene parzialmente modificato l'art. 4 del D.lgs. 38/2005, introducendo alcune specifiche in materia di adozione dei principi contabili internazionali; in particolare, per i soggetti tenuti all'adozione di tali principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio (in generale enti creditizi e finanziari), viene rafforzato il principio previsto dall'art. 83 del Tuir in base al quale valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir medesimo, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai citati principi IAS/IFRS.

Art. 2 commi 55/58 – trasformazione dei crediti per imposte anticipate

Per sostenere la patrimonializzazione delle banche viene prevista, a determinate condizioni, la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio dagli enti creditizi e finanziari derivanti:

- da svalutazioni di crediti non ancora dedotte in base all'art. 106 c. 3 del Tuir;
- da quote di ammortamento dell'avviamento e di altre attività immateriali deducibili in più periodi di imposta.

Art. 2 comma 59 – ammortamento immobilizzazioni immateriali

Viene ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall'imputazione a Conto economico, relativa a talune immobilizzazioni immateriali oggetto di riallineamento speciale. La nuova misura è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 27/02/11 (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e rileva ai fini del versamento dell'acconto delle imposte dirette e dell'Irap per il predetto periodo d'imposta.

II) disposizioni varie

Art. 1 comma 1 – modello EAS

I soggetti obbligati all'invio del modello Eas entro il 31/12/2009 che non abbiano ancora provveduto all'invio, possono sanare tale irregolarità inviando il citato modello entro il 31 marzo 2011; la proroga interessa gli enti già esistenti al 30/11/08 e quelli costituiti da tale data per i quali i 60 giorni dalla costituzione siano già scaduti al 31/03/2011 (vale a dire gli enti costituiti entro il 30/01/2011).

Ricordiamo che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del D.L. n.185/08, erano tenuto alla trasmissione del modello EAS tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo al fine di mantenere il regime tributario di favore previsto ai fini dei redditi dall'art.148 del Tuir ed ai fini Iva dall'art. 4 del DPR n.633/72.

Art. 2 comma 1 – cinque per mille

Sono prorogate anche per il 2011 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2010) le disposizioni relative alla scelta dei contribuenti per l'assegnazione del 5 per mille dell'irpef.

Con la circolare n. 9 del 3/03/11 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti in materia. La campagna di iscrizione si aprirà il 15 marzo e si chiuderà il 30 aprile 2011 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Tempi leggermente più lunghi, invece, per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che possono presentare le loro domande entro il prossimo 7 maggio.

Art. 2 comma 2 – sospensione versamenti per alluvione Veneto

E' rinviato al 30 giugno 2011 il termine per il versamento di tributi e contributi, in scadenza tra il 31/10/2010 ed il 20/12/2010, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali nel Veneto, regolamentati dal DM 1/12/2010.

Art. 2 commi 2 bis, ter e quater – tassa rifiuti

Viene introdotta una disposizione transitoria che prevede, in attesa che vengano attuate le disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, che le Regioni, Province e Comuni possano deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote di loro competenza per coprire integralmente i costi, diretti ed indiretti, derivanti dall'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

Art. 2 comma 3 – sospensione dei pagamenti per il sisma in Abruzzo

E' disposta la proroga dall'1/1 al 31/12/2011 del termine per la ripresa dei versamenti di tributi e contributi per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, e la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l'1/01/11 e il 31/10/11 (un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza).

Art. 2 comma 4 ter – contributo a carico degli spettatori dei cinema

Per il periodo 01/07/2011 – 31/12/2013 è introdotto un contributo a carico degli spettatori pari ad € 1,00 per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche; le disposizioni applicative di tale previsione verranno regolamentate con apposito decreto interdirigenziale.

Sono escluse da tale provvedimento le sale cinematografiche delle comunità ecclesiali e religiose (es. cinema parrocchiali).

Art. 2 comma 4/4 quater – bonus cinema

Si prorogano, fino al 31 dicembre 2013, le agevolazioni a favore del settore cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008, con scadenza nell'esercizio 2010. La maggior parte degli interventi è sotto forma di credito d'imposta - utilizzabile in compensazione esterna nel modello F24 - commisurati ai

costi sostenuti; altri interventi si concretizzano, invece, sotto forma di detassazione degli utili prodotti e reinvestiti.

Art. 2 comma 4 undecies – non applicazione sanzioni per autotrasportatori

Viene disposta la non applicazione di sanzioni per l'omessa indicazione in fattura del costo del carburante in caso di contratto stipulato in forma non scritta, per gli autotrasportatori di cose c/terzi (con la soppressione del co. 6 dell'art.83-bis, D.L. n.112/08).

Art. 2 comma 5 – bonus benzinai

Sono prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98); non si tiene conto del bonus nel calcolo degli acconti per il periodo di imposta 2012. La misura dell'agevolazione sarà fissata con apposito decreto.

Art. 2 comma 5 bis – regolarizzazione case fantasma

Slitta al prossimo 30 aprile 2011 (rispetto all'iniziale 31/03) il termine per presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale relative agli immobili non registrati o per i quali sono stati effettuati interventi che hanno comportato variazioni alla consistenza dell'edificio o della sua destinazione urbanistica.

Art. 2 comma 12 sexies – proroga degli sfratti

Vengono sospese dal 31/12/2010 al 31/12/2011 le procedure esecutive di rilascio degli immobili abitativi (sfratti) per terminata locazione in determinati Comuni e nei confronti di conduttori che si trovino in particolari condizioni familiari e di disagio.

Art. 2 comma 19 – internet point

Prorogata sino al 31 dicembre 2011 la norma secondo la quale chiunque, quale attività prevalente, intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. Sono contestualmente abrogate le disposizioni che prevedevano un obbligo di monitoraggio in capo al gestore.

Art. 2 comma 20 – dilazione per il pagamento dei ruoli

Viene concessa la possibilità ai contribuenti di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli concessi dall'esattore per la riscossione (Equitalia). Il piano di rientro può essere prorogato, fino ad un limite massimo di 72 mesi, a condizione:

- di aver ottenuto un piano di rateazione con Equitalia prima del 27/02/11;
- di non aver pagato la prima rata o due successive;
- di provare che ciò dipende da un temporaneo peggioramento della situazione finanziaria.

Art. 2 comma 23 – immobili di piani urbanistici particolareggiati

Sono prorogati da 5 ad 8 anni dalla stipula dell'atto i termini entro i quali devono essere completati gli interventi sugli immobili, oggetto di trasferimento, compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti al realizzo di programmi di edilizia residenziale, per l'applicazione dell'imposta di registro ad aliquota agevolata dell'1%.

Viene inoltre spostato all'anno 2005, anziché all'originario 2008, il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate alle quali si applicano le predette agevolazioni in materia di imposta di registro.

Art. 2 comma 61 – anatocismo bancario

Viene prevista una norma di interpretazione autentica dell'art.2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle banche in seguito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi decorre dalla data di annotazione della singola operazione. Tuttavia non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge (27/02/11).

Art. 2 commi 62/84 – modifica tassazione fondi comuni di investimento

A partire dal 1 luglio 2011, viene modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano e di quelli storici lussemburghesi, con l'abrogazione della tassazione dei redditi in capo al fondo in base ai risultati maturati, e l'introduzione della tassazione al momento dell'effettiva percezione dei proventi (ad esempio in sede di riscatto, distribuzione periodica, cessione delle quote, cambio dell'intestatario del rapporto).

Tali redditi, ordinariamente qualificabili come redditi di capitale, risulteranno assoggettati all'imposta sostitutiva del 12,5%, la quale verrà trattenuta e versata dalla SGR, quale sostituto di imposta.

III) spostamento di termini

Slittano al 31 marzo 2011:

- mantenimento dell'efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap;
- applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici;
- adeguamento alle prescrizioni sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** per le associazioni di volontariato;
- possibilità di accesso al *voucher* per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio;
- introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni;
- decollo del **modello 770 telematico mensile**, ossia delle nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta;
- revisione degli **studi di settore** per il 2010/2011;
- termine per l'adeguamento alle prescrizioni in materia **antincendio** per le strutture ricettive;
- possibilità di conferire in discarica particolari materiali pericolosi;
- possibilità di commerciare solventi e vernici non più conformi alle norme UE, se destinate all'impiego in paesi extracomunitari;
- emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di **taxi e noleggio con conducente**;

Slitta invece al 16 giugno 2011 il termine per il versamento dei premi Inail da parte delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi.

2. VARIE FISCALI

I) estinzione di debiti esattoriali con crediti erariali - divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Come noto, a partire dal 2011 è stato introdotto per il contribuente il divieto di effettuare compensazioni di crediti erariali, nel caso siano presenti ruoli scaduti e non pagati, sempre per imposte erariali, di ammontare superiore ad €1.500.

Tale restrittivo provvedimento è stato in parte mitigato dall'introduzione della possibilità di estinzione del ruolo scaduto per debiti erariali tramite compensazione con l'utilizzo di crediti erariali.

Alla luce delle nuove normative, è evidente la volontà introdotta dal legislatore, che ha voluto vincolare i contribuenti a destinare in via prioritaria i propri crediti alla estinzione dei debiti pregressi. Stante l'esistenza di sanzioni che puniscono coloro che utilizzano crediti in compensazione pur in presenza di cartelle esattoriali scadute (50% dell'importo indebitamente utilizzato), raccomandiamo alla clientela di verificare in modo scrupoloso l'esistenza di tali pendenze prima di effettuare qualsiasi compensazione e di contattare lo Studio nel caso di notifica di cartelle esattoriali di qualsiasi natura, al fine di verificare la possibilità sia della estinzione che della compensazione.

Nella tabella che segue si riassumono le disposizioni relative alle modalità di estinzione dei ruoli scaduti tramite utilizzo di crediti erariali in compensazione.

Crediti utilizzabili in compensazione	<p>Per poter estinguere un debito con l'esattoria, il contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti Irpef e Ires; - Crediti Iva; - Crediti per imposte di registro ed altre imposte indirette (es, ipocatastali) - Crediti Irap; - Crediti per addizionali comunali e regionali; - Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24. <p>Ne deriva che NON possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.</p>
Debiti che possono essere pagati	<p>Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo le cartelle per Irpef, Ires, Iva, Registro, Irap, addizionali. Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.</p>
Tipologia di debito verso Equitalia	<p>I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi a cartelle esattoriali, scadute e non scadute.</p> <p>A decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, inoltre, si potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.</p>
Modalità di estinzione	<p>Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l'utilizzo del modello F24 Accise, con l'utilizzo del codice tributo "Ruol".</p> <p>Al riguardo, sul modello deve essere indicata anche la provincia di competenza dell'agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente "R".</p> <p>Non vanno compilati, invece, i campi relativi al "Codice identificativo", "Mese" e "Anno di riferimento".</p>

Estinzione totale o parziale	<p>Il contribuente non è obbligato all'estinzione totale del debito, potendo anche provvedere in modo parziale.</p> <p>In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.</p>
Individuazione dell'ammontare esatto del debito	<p>Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.</p> <p>In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione; quest'ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.</p>
Cartelle rilevanti	<ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento per le quali è scaduto il termine di pagamento, anche se notificate prima del 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla data della notifica; <p>NON rilevano invece (la compensazione è pertanto ammessa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartelle non ancora scadute (notificate da meno di 60 giorni); - cartelle per le quali è stata concessa la sospensione del pagamento; - cartelle per le quali è in corso una rateizzazione del pagamento (con verifica caso per caso in caso di mancato pagamento di una o più rate).
Irrilevanza del blocco	<p>Il divieto di compensazioni non scatta nel caso di compensazioni verticali (es. Iva da Iva).</p>

II) nuove regole territoriali dal 2011 su alcune prestazioni Iva.

Il D.Lgs. n.18/10 ha modificato le disposizioni del decreto Iva al fine di realizzare un adeguamento progressivo alle previsioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE.

Tali disposizioni sono, in generale, entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Occorre in proposito segnalare che, **a partire dal 1° gennaio 2011**, vengono modificate le regole che consentono di individuare la territorialità dei servizi didattici, scientifici, culturali, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l'accesso alle suddette manifestazioni.

Tali prestazioni, fino al 31 dicembre 2010, sono state disciplinate dalla deroga contenuta nell'art.7-*quinquies* del decreto Iva, che rendeva rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità.

I servizi descritti, invece, a fare data dal 1° gennaio 2011, rientrano nella regola generale contemplata nell'art.7-*ter* del DPR n.633/72, che considera tali servizi territorialmente rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal luogo della materiale prestazione dei servizi stessi.

La citata deroga di cui all'art. 7-*quinquies* – che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità – rimane però in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) e per le prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni (caso tipico è il biglietto di ingresso alla manifestazione), nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

Pertanto i suindicati servizi, attratti alla regola generale di cui all'art. 7 ter dovranno essere indicati negli elenchi intracomunitari delle prestazioni di servizi, ed assoggettati ad autofattura nel caso di committenti soggetti passivi Iva in Italia.

III) reverse charge Iva dal 1 aprile 2011 per cellulari e componenti informatiche

Scatta come noto dal 1 aprile 2011 il reverse charge obbligatorio ai fini Iva nelle vendite di telefoni cellulari (esclusi gli accessori quali ad es. caricabatterie, a meno che non siano forniti insieme al telefono) e dispositivi a circuito integrato (es. microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore – restano pertanto esclusi i personal computer).

La disposizione si applica alle cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio; pertanto, in caso di vendita a soggetto passivo inteso come utilizzatore finale del bene, il reverse charge non si applica.

I cedenti tenuti al rispetto dell'adempimento devono emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con l'indicazione del riferimento normativo del Reverse Charge (articolo 17, comma 6 DPR 633/72; rispettivamente lettera b) per i cellulari e lettera c) per i circuiti integrati).

Gli acquirenti, ai sensi dell'art. 17 c. 5, devono integrare la fattura di acquisto con l'indicazione dell'aliquota Iva e della relativa imposta, e registrare il documento sia sul registro fatture di vendita che sul registro degli acquisti.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal R.C. sono previste sanzioni sia per il cedente che per il cessionario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI